

(N. 527-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORI: DE GIOVINE, *per la maggioranza*;
SPEZZANO e GRIECO, *per la minoranza*)

SULL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1954

Comunicate alla Presidenza il 2 e il 12 novembre 1954

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza
delle leggi di riforma agraria.

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Per una serie di ragioni soprattutto tecniche e per aver voluto far coincidere il pagamento delle indennità di espropriazione previste dalle leggi di riforma agraria (12 maggio 1950, n. 230, per la Sila e legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841) con la definizione dei valori accertati ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, si è verificato un notevole ritardo nella liquidazione delle

indennità stesse. Necessità quindi che fossero emanate norme precise per accelerare, nei limiti del possibile, la soluzione di un giusto diritto e soprattutto per risolvere i numerosi casi non previsti dalle su citate leggi.

Le maggiori difficoltà nascono dal fatto che in alcune delle zone sottoposte ad esproprio non fosse ancora in conservazione il nuovo catasto di guisa che spesso vi sono state diffor-

mità anche sostanziali fra i dati descrittivi e l'effettiva consistenza dei terreni, a volte anche relativamente all'estensione.

A queste deficienze, ma soprattutto, ripetiamo, alla necessità che lo Stato possa completamente assolvere all'impegno assunto, di pagare il corrispettivo dei terreni espropriati (e si noti che *stricto jure* il deposito delle somme offerte avrebbe dovuto seguire di poco alla emissione dei singoli decreti di espropriazione) provvede la proposta di legge del senatore Zoli.

Tuttavia un notevole lavoro è stato già compiuto relativamente alle liquidazioni delle indennità nelle zone già servite dal nuovo catasto rustico (e cioè nei casi previsti dall'articolo 1 del progetto di legge) per cui sono stati sinora emessi n. 1.403 decreti per una estensione di ettari 135.435 e per un importo complessivo di lire 9.226.782.671.

In sostanza per le indennità da pagare nelle zone a nuovo catasto rustico — tutta la Puglia, la Sardegna, il Delta Padano, i terreni dell'Opera nazionale combattenti, parte della Maremma e della Calabria — non vi è nessuna variazione fra i criteri delle leggi stralcio e quelli della nuova.

Per le zone a vecchio catasto vi possono essere delle variazioni in più o in meno per differenze fra le superfici risultanti col vecchio catasto e quelle risultanti dal nuovo, e ciò si verifica in parte della Maremma con variazioni in meno e in Sila con variazioni in più, ma anche in questi casi le liquidazioni avranno luogo sempre con i valori unitari della patrimoniale.

La nuova legge si mantiene perfettamente nello spirito della legge unitaria, essa mira soltanto a togliere le sperequazioni che sarebbero derivate dalla vecchia legge con una maggiore aderenza ai casi concreti e con lo scopo essenziale di accelerare. Ci si riporta sempre alla patrimoniale e cioè ai valori definitivi accertati ai fini dell'imposta patrimoniale progressiva (articolo 18, legge 841 - moltiplicazione dei redditi dominicali per i coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale), soltanto il Ministero dell'agricoltura si sostituisce per far presto agli Uffici finanziari dato che per la definizione di tutte le pra-

tiche riguardanti la patrimoniale si andrà certamente oltre il 1957.

È da ritenere, con molta approssimazione, che l'importo complessivo delle indennità da pagare non supererà i 40 miliardi, esclusa la Sicilia, per un'espropriazione di poco meno di 600.000 ettari, mentre nel bilancio dell'Agricoltura sono stanziati per tale scopo 49 miliardi. La differenza che risulterà è largamente sufficiente per il pagamento degli interessi, e la necessità di accelerare nasce anche dal fatto di ridurre l'onere degli interessi che sarebbe ingente, ripetiamo, se si dovesse attendere la definizione delle pratiche patrimoniali in sospenso ancora per oltre il 50 per cento, senza dire che per la Calabria si andrebbe a termine indeterminato. La necessità poi di prevedere il pagamento degli interessi ed in titoli nasce anche dal fatto che in ogni caso detti interessi si sarebbero dovuti pagare in contanti o dagli Enti riforma o dagli assegnatari, come è stato già deciso da pronunziati dell'Autorità giudiziaria.

In definitiva con la legge Zoli si prevede il pagamento secondo i dati effettivi per quei proprietari che avendo apportato miglioramenti ai loro terreni li hanno regolarmente denunziati ai fini catastali nel periodo dal 1947 al 1952 e non ne deriva invece un ingiusto profitto per quei proprietari che hanno degradato i loro terreni (con tagli indiscriminati di boschi ecc.) dal 1947 in poi.

Nell'esaminare dettagliatamente i singoli articoli del progetto di legge, e tenendo presente le inevitabili difformità verificatesi nell'attuazione delle leggi di riforma (Sila e stralcio), è sembrato al relatore di dover procedere ad un maggiore e più specifico adeguamento della lettera della legge stessa, in modo da evitare il più possibile dubbi ed incertezze nella sua applicazione.

Ne è scaturita inoltre la necessità di aggiungere nuove norme di carattere sostanziale e di abolirne altre che, pur se rispondenti a criteri di equità, si appalesano intempestive e di non facile attuazione.

Così gli articoli 1 e 2 della legge prevedono il pagamento delle indennità nei casi più semplici: quelli in cui il valore dei terreni espropriati viene determinato mediante moltiplicazione dei redditi dominicali per i coefficienti

già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia nell'ipotesi dell'attività del nuovo catasto, sia in relazione agli accertamenti della Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Solo sembra opportuno fondere in parte i due articoli dato che la formulazione dell'articolo 2 non è che una stretta conseguenza della prima parte del secondo comma dell'articolo 1 e di formulare invece nell'articolo 2 l'ipotesi del responso della Commissione censuaria centrale non riferito alle singole particelle del terreno espropriato, ma alla intera estensione di esso, nel qual caso è data facoltà al Ministro di ripartire proporzionalmente la variazione unica fra i singoli redditi particellari.

Si ritiene inoltre formulare un apposito articolo 3 per il pagamento delle indennità relative ai boschi espropriati e per i quali sembra opportuno richiamarsi alla norma contenuta nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e cioè ad una valutazione caso per caso, essendo impossibile stabilire un criterio unico di valutazione per i boschi il cui valore cambia per infiniti coefficienti diversi.

Altro apposito articolo 4 va formulato per le espropriazioni ricadenti nella Sila e Caualonia, zone nelle quali al momento della espropriazione era ancora in vigore il vecchio catasto senza possibilità di confronto coi dati del nuovo catasto non ancora in conservazione. Non vi è altra possibilità che quella del pagamento, a titolo di anticipazione, delle somme già determinate nei decreti di espropriazione, facendosi salvo il diritto agli interessati di richiedere le maggiori somme risultanti dall'entrata in conservazione del nuovo catasto, prevista nei prossimi anni 1955 e 1956, deferendo ad un'apposita Commissione provinciale la decisione delle possibili controversie.

Successivamente l'articolo 3 del progetto di

legge diventa articolo 4 e regola la procedura per la riscossione delle indennità.

L'articolo 4 del progetto diventa articolo 5 e regola il pagamento degli interessi. Si crede opportuno aggiungere un nuovo comma prevedendo il caso in cui il proprietario del fondo espropriato abbia fatto suoi i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni da parte degli Enti di riforma.

Per regolare inoltre i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 47 della legge della Regione siciliana, 27 dicembre 1950, n. 104, sempre per il pagamento delle indennità di espropriazione, si è redatto il nuovo articolo 7.

Si è creduta poi necessaria l'aggiunta dell'articolo 8 per dare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette una ulteriore proroga della facoltà di poter tenere conto, in sede di rettifica dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, delle variazioni catastali accertate ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, perchè si sono verificati casi di difformità tra dati catastali e dati accertati, non solo relativamente allo stato dei terreni, ma alla loro estensione.

Non crede infine il relatore conservare l'articolo 5 che rinvia a tempo indeterminato i termini già fissati dagli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di trasformazione del terzo residuo, perchè nella maggior parte dei casi detti lavori di trasformazione sono già in fase di completamento, in altri casi sono ultimati ed in altri non ancora approvati i relativi progetti di trasformazione. Con l'articolo 5 di cui si propone la soppressione si verrebbe a variare una materia che ha già una sua particolare regolamentazione ed a premiare i meno diligenti, gli inadempienti di fronte a quei proprietari che già hanno fatto fronte agli obblighi liberamente assunti.

DE GIOVINE, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230: « Provvedimenti per la valorizzazione della Sila e dei territori jonici contermini » e l'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini », rispettivamente prescrivono:

« L'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ».

« L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 ».

« Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibile in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Dette disposizioni vanno integrate con l'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333: « Norme interpretative della legge 21 ottobre 1950 » e con l'articolo 1 della legge 21 marzo 1953: « Pagamenti delle indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950 e 21 ottobre 1950 », del seguente tenore:

« Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950 e 18 della legge 21 ottobre 1950, è accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte, e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciale e centrale, ai sensi dei citati articoli 7 e 18 ».

« A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950 e dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950.

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per la imposta straordinaria progressiva o proporzionale sul patrimonio ».

* * *

Le indennità da pagare alla stregua delle su riportate disposizioni di legge, secondo dati forniti dal Ministero dell'agricoltura, assommano a 40 miliardi (Atti parlamentari del Senato della Repubblica, pag. 4252).

Fino al 27 aprile u. s. erano state effettuate solo 383 liquidazioni di indennità per un importo complessivo di lire 1.791.435.396, mentre al 25 ottobre i suddetti dati sono rispettivamente saliti a: 1.287 e a 8.701.925.679.

(Relazione di maggioranza al disegno di legge: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma fondiaria »).

Colpisce a prima vista la pochezza dei pagamenti effettuati in rapporto al totale da pagare ed al tempo passato dalla promulgazione delle leggi fondamentali, oltre quattro anni.

Rispondendo ad una interrogazione del senatore Zoli, il Ministro onorevole Medici (Atti parlamentari, pag. 4252), giustificava il ritardo adducendo i seguenti motivi:

1) mancata definizione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio per effetto delle varie proroghe relative alla rettifica delle

denunce e a causa dei ricorsi presentati dai proprietari contro le deduzioni degli Uffici;

2) differenze catastali tra la situazione considerata al momento della espropriazione e quella considerata ai fini dell'applicazione dell'imposta progressiva sul patrimonio;

3) mancanza di dati di riferimento per i terreni non sottoposti alla patrimoniale.

* * *

Dopo le dichiarazioni del Ministro, il senatore Zoli presentava il disegno di legge che, emendato in molte parti dalla maggioranza della competente Commissione, viene ora all'esame dell'Assemblea.

I punti fondamentali del provvedimento in esame possono così riassumersi:

1) Il Ministero dell'agricoltura determina direttamente il prezzo da pagare moltiplicando i redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale per l'imposta progressiva sul patrimonio.

2) I coefficienti di moltiplicazione sono determinati dalla Commissione censuaria centrale nel caso in cui gli espropri sono stati eseguiti in base ai dati del nuovo catasto, mentre al 28 marzo 1947, data di applicazione dell'imposta patrimoniale, vigeva il vecchio catasto, e nell'altro in cui gli espropri sono avvenuti in base ai redditi rilevati dal nuovo catasto mentre all'atto della pubblicazione dei piani di espropriazione vigeva il vecchio.

3) Il Ministero dell'agricoltura stabilisce inoltre, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione della ripetuta imposta, il valore per i terreni espropriati come boschi e non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e per gli altri per i quali vi sia contrasto tra i dati catastali dei decreti di esproprio e quelli per l'applicazione della suddetta imposta.

4) Ai proprietari per i terreni espropriati in base alla legge Sila ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, qualora i terreni erano compresi in Comuni dove alla data di pubblicazione dei piani di esproprio vigeva il nuovo catasto, si dà facoltà di richiedere la determinazione

dei redditi dominicali dei terreni espropriati in base agli elementi del nuovo catasto e la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri della più volte citata imposta sul patrimonio.

Va rilevato che, in sostanza, i principi accolti ora nel disegno di legge Zoli, emendato dalla maggioranza della Commissione, sono, se non identici, certo analoghi ad alcune richieste formulate dal Ministero dell'agricoltura, fin dal 1953, al Ministero delle finanze che non solo le respinse quanto le criticò con una motivazione davvero ineccepibile. (Vedasi lettera del Ragioniere generale dello Stato in data 6 novembre 1953).

Dulcis in fundo: nell'articolo 6 si stabilisce che gli interessi per ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati e, nel caso in cui i frutti pendenti all'atto della presa di possesso non siano stati fatti propri dagli Enti, gli interessi decorrono dall'inizio dell'annata agraria successiva.

* * *

Per meglio comprendere l'intimo significato e la reale portata economica e politica del disegno di legge in esame, è necessario fare un cammino a ritroso ed accertare quello che Governo e maggioranza dissero a sostegno di quel sistema di pagamento e delle norme relative che oggi si vorrebbero modificare, anzi cancellare.

L'onorevole Salomone, nella sua relazione di maggioranza alla legge Sila, così si esprime: « Le indennità sono calcolate con un sistema meccanico, prendendo come base la valutazione stabilita ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio... La meccanicità del sistema porta ad una maggiore semplicità nella procedura di accertamento » e, nel suo discorso (Atti parlamentari, pag. 13489), riaffermato che le indennità sono liquidate in un modo meccanico, aggiungeva: « Noi abbiamo bisogno di operare presto, di operare con certezza, con semplicità, al di fuori ed al di sopra di tutte le possibili contese giudiziarie che sono la vera piaga del nostro Paese ».

Da parte sua l'onorevole Medici precisava: « La legge in questa materia (espropriazione) è espressamente rigorosa e precisa. Essa stabilisce anche un metodo completamente nuovo che giuristi eminenti hanno chiamato rivoluzionario per la determinazione delle indennità. Infatti questa non sarà determinata caso per caso ma sarà determinata con un metodo meccanico e, per doverosa cortesia verso i colleghi, ho recato qui i dati che stabiliscono la misura dell'indennizzo ».

Le opposizioni al sistema vennero proprio da parte nostra. Infatti dicevamo: « Mentre l'onorevole Medici loda il sistema del pagamento, come celere e di facilissima attuazione, nella realtà si presta a delle lungaggini e quindi a perdite di tempo e soprattutto a facili imbrogli.

« Nel disegno di legge si prevede che la indennità di espropriazione sarà pari al valore stabilito per l'imposta progressiva sul patrimonio, ma non sono accertate le categorie per le singole proprietà di un qualsiasi agrario. La cosa è ancora più difficile dove vige il vecchio catasto » e concludevamo: « per cui nella migliore delle ipotesi i terreni assegnati ai contadini passerebbero tutti come di prima categoria, mentre i terreni non espropriati figurebbero delle più basse categorie. Si verifichebbe cioè una vergognosa speculazione ».

Per evitare gli inconvenienti lamentati, a firma dei senatori Spezzano e Cerruti venne presentato il seguente emendamento:

« L'indennità per i terreni espropriati è pari al reddito dominicale imponibile moltiplicato per il coefficiente fisso 240 ».

Ma tutto fu inutile: la maggioranza impose il suo sistema, però dopo poco cominciò a modificarlo, come risulta dalle norme di legge riportate all'inizio della seguente relazione, ed oggi lo si vuole del tutto sovvertire. Pertanto sorge spontaneo il quesito: perchè si vuole modificare quel sistema che fu tanto lodato quando lo si doveva introdurre?

La maggioranza sbagliava allora oppure il sistema che oggi propone mira ad aumentare le indennità a favore degli agrari espropriati?

La risposta non è difficile. Infatti, mentre si tenta di giustificare il nuovo sistema con « ragioni soprattutto tecniche », si è costretti a dichiarare: « La nuova legge mira soltanto a

togliere le sperequazioni che sarebbero derivate dalla vecchia legge con una maggiore aderenza ai casi concreti ». (Relazione di maggioranza).

* * *

Ma di ciò diremo in seguito. Ci preme intanto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla condotta da noi tenuta in sede di Commissione, dove, dopo di aver manifestato i nostri dubbi e le nostre perplessità sulla impossibilità di applicazione delle vigenti norme agli effetti di stabilire le indennità di esproprio, basati sul fatto che tale impossibilità non si sia riscontrata allorchè si fissò il valore ai fini dell'imposta patrimoniale, avevamo chiesto di sospendere la discussione in attesa che fossero state definite tutte quelle liquidazioni che era possibile definire in base alle vigenti norme, e di riprendere dopo l'esame del disegno di legge e solo per quei casi (se vi fossero stati), irrisolvibili alla stregua delle vigenti disposizioni.

La nostra richiesta era più che giusta. Non è possibile credere infatti che non vi siano ancora moltissimi pagamenti da liquidare con le norme in vigore ed è da credere anzi che di casi insolubili non ve ne siano o ce ne sia un numero modesto.

Il nostro convincimento deriva dal fatto che il ministro Medici, in sede di interrogazione, non ha parlato di impossibilità, ma solo di difficoltà ed è confermato dal fatto che, dopo la dichiarazione del Ministro e nel termine di sei mesi, è stato liquidato un numero quadruplo (1.287 in raffronto a 383) di pagamenti per un importo di quasi dieci miliardi in confronto ai due miliardi circa precedentemente liquidati.

La maggioranza della Commissione ha respinto la nostra richiesta dimostrando così in modo non dubbio che con il provvedimento in esame si perseguono altri scopi e non le invocate « ragioni tecniche » o la « necessità di accelerare la procedura ».

* * *

Entrando nel merito, dimostriamo subito che le tanto conclamate impossibilità di liquidazione non esistono. Invero i casi indicati dal Ministero dell'agricoltura nella richiesta al Te-

soro già ricordata si riducono a quegli espropri di proprietà che, al 28 marzo 1947, appartenevano a ditte non soggette alla imposta sul patrimonio. Orbene l'Amministrazione del tesoro ha giustamente rilevato: « Per tali casi il legislatore ha disposto che il valore dei terreni espropriati ai fini dell'indennità è accertato in base ai criteri stabiliti per l'imposta patrimoniale; si opera cioè come se si potesse applicare ai terreni in parola l'imposta progressiva sul patrimonio ».

La questione, dunque, può e deve essere risolta in forza delle disposizioni in vigore.

Rileviamo poi il ritardo e la difficoltà della liquidazione che, nella maggior parte dei casi, sono da addebitare ai proprietari espropriati i quali, presentando ricorso contro le revisioni effettuate dagli uffici fiscali ai fini dell'imposta patrimoniale o non presentando le prescritte denunce, hanno creato i motivi del ritardo e delle difficoltà.

Stando così le cose, sarebbe per lo meno strano che si premiassero proprio coloro che con la propria azione o inazione sono stati la causa diretta del ritardo.

Infatti mentre il disegno di legge ha per titolo: « Norme per il pagamento », in realtà tende ad un sostanziale aumento delle indennità, poichè si vorrebbe pagare la indennità in base ai dati del nuovo catasto mentre il valore, ai fini dell'imposta patrimoniale, è stato accertato con i dati del vecchio catasto, il che sarebbe una vera e propria ingiustizia, oltre che un oltraggio ad ogni principio di equità e di onestà.

Quando discutendosi la legge Sila noi proponemmo in subordinata una indennità di esproprio inferiore al valore accertato per la imposta patrimoniale ci si disse che ciò sarebbe stato immorale.

Immorale a maggior ragione sarebbe un maggiore prezzo. Si premierebbe infatti chi, profittando del vecchio catasto descrittivo, ha evaso, sia pure in parte, la imposta sul patrimonio dopo di avere, per molti decenni, evaso tutte le imposte fondiarie. Tutti sanno, invero, che il vecchio catasto non solo è superato per quanto riguarda la classifica delle terre, quanto registra estensioni molto inferiori a quelle reali: un caso limite si ha nel comune di Acri (Cosenza) nel quale il nuovo catasto ha ac-

certato una estensione doppia di quella del vecchio.

Al riguardo, giustamente, il Tesoro ha fatto presente al Ministero dell'agricoltura che « il principio generale sancito in maniera inequivocabile dalla legge è che la somma (valore del terreno) considerata ai fini della determinazione della imposta progressiva sul patrimonio avrebbe dovuto essere corrisposta quale indennità di esproprio, e quindi che questa ultima avrebbe dovuto riferirsi alle condizioni e qualità dei terreni alla data del 28 marzo 1947 ».

E poichè il Ministero dell'agricoltura voleva invece prendere come base per la liquidazione dell'indennità la situazione dei terreni quale risulta dalla descrizione dei piani di esproprio, il Tesoro lo invitava a rivedere la situazione « per evitare grave pregiudizio degli interessi dell'Erario ».

Per moralizzare il principio che si vuole introdurre si sarebbe dovuto stabilire almeno che il nuovo catasto dovrebbe essere preso a base non solo per fissare il prezzo di esproprio ma anche per il pagamento di tutti i tributi anche per il passato. E ciò per ovvi motivi di reciprocità. Il disegno di legge, invece, crea una diversa misura, una per il proprietario debitore di imposta, l'altra per il proprietario creditore del prezzo di esproprio. L'ingiustizia è manifesta.

Se si accogliesse il provvedimento in esame si accetterebbe, infine, il principio della determinazione della indennità « caso per caso » tanto temuto dal Governo e dalla maggioranza durante la discussione della legge Sila e si abbandonerebbe il metodo meccanico tanto lodato invece da Governo e maggioranza.

Ma la norma che maggiormente preoccupa è quella dell'articolo 6, mediante il quale si vorrebbe sanare, per via traversa, una gravissima questione economica a favore dei proprietari ed ai danni dei contadini e dello Stato. Si vuole infatti, affermare il principio che gli interessi decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati mentre il prezzo avrebbe dovuto essere pagato all'atto della pubblicazione del decreto di esproprio e dalla stessa data gli Enti avrebbero dovuto fare i propri frutti. Gli Enti, come abbiamo più volte denunciato, hanno lasciato i frutti agli agrari

e l'attuale articolo 6 mira proprio a sanare questo illegale ed arbitrario stato di cose. Altro che « norme per il pagamento ». Si vogliono regalare miliardi agli agrari!!

* * *

Ma vi è dell'altro: nè il disegno di legge, nè la relazione chiariscono se dal nuovo sistema proposto derivi un aggravio di spese in rapporto a quelle previste con le leggi Sila e stralcio.

Riteniamo che la mancata specificazione non sia stata casuale ma voluta. Infatti, in sede di Commissione, chiedemmo subito, ma vanamente, che fosse precisato questo dato di fatto. La precisazione non è venuta, ma si può affermare con sicurezza che un aggravio vi sarà, così come il Ministero del tesoro ebbe a dichiarare nel più volte citato documento. Si tratta ora di stabilire da chi, dette maggiori spese, debbono essere sopportate. Nulla dice al riguardo il disegno di legge. Evidentemente è necessario precisare e noi, pertanto, presenteremo un emendamento al riguardo chiedendo che, nella dannata ipotesi il disegno di legge fosse approvato, le maggiori spese per le indennità di esproprio gravino sullo Stato.

Nè potrebbe essere diversamente. Infatti gli assegnatari definitivi hanno stipulato con gli Enti di riforma un regolare contratto di compra-vendita il cui prezzo non può essere diverso da quello stabilito nelle leggi Sila e

stralcio. È elementare principio di diritto che il contratto non può sciogliersi o modificare per volontà di una sola parte e non essendo sancita alcuna norma nelle leggi Sila e stralcio contro questo fondamentale principio, lo stesso ha pieno vigore.

Se si volesse pertanto aumentare il prezzo si violerebbero dei diritti quesiti da parte degli assegnatari definitivi, i quali potrebbero invocare, per la difesa dei loro diritti, la tutela dell'Autorità giudiziaria.

La maggiore spesa graverebbe, dunque, sullo Stato e, in tal caso, si violerebbe l'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prescrive « ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte », mentre il provvedimento in discussione a tanto non adempie.

Nè si può ovviare dicendo che vi è uno stanziamento in bilancio, poichè quello esistente è determinato e circoscritto, è limitato cioè al pagamento in base alle norme delle leggi Sila e stralcio ed alla misura nelle stesse stabilita. Il nuovo sistema che si vorrebbe introdurre determina una nuova misura e quindi una maggiore spesa. Da ciò deriva la necessità di adempiere la norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Per tutti questi motivi, si ha fiducia che gli onorevoli colleghi vogliano rigettare il disegno di legge in esame.

SPEZZANO e GRIECO,
relatori per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL PROPONENTE.

Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero della agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione, per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Per i terreni espropriati secondo redditi del vecchio catasto variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferma restando la tariffa del vecchio catasto, la variazione del reddito, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particellari indicati nei decreti di espropriazione.

Art. 2.

I coefficienti di moltiplicazione sono determinati dalla Commissione censuaria centrale direttamente ed in via definitiva, nei seguenti casi:

a) terreni ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 ed espro-

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Nella ipotesi in cui i terreni — ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 — siano stati espropriati:

a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto già in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato articolo 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle

priati secondo dati del nuovo catasto entrati successivamente in conservazione;

b) terreni ricadenti in zone ove era in vigore il vecchio catasto all'atto dell'espropriazione ed espropriati in base ad indicazioni particellari rilevate dal nuovo catasto in formazione.

Ove non indicati nei decreti di espropriazione, i redditi dominicali corrispondenti ai terreni espropriati vengono accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuna particella indicata negli stessi decreti, in corrispondenza dei redditi determinati nel nuovo catasto - se entrato in conservazione - o determinabili in base ai dati acquisiti per la formazione del nuovo catasto.

c) boschi, distintamente per quelli ad alto fusto, cedui, castagneti, in corrispondenza dei relativi redditi dominicali determinati in base alle tariffe del nuovo o del vecchio catasto ed avutosi riguardo alle diverse zone economico-agrarie.

Art. 3.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli 1 e 2 con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro il termine di quindici giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiederne la rettifica per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*; provvedendo in tal sede anche alla rettifica dei dati catastali esposti negli allegati ai decreti di espropriazione quando questi risultino eventualmente difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di espropriazione approvati con i predetti decreti.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento delle indennità di espropriazione indicata nei decreti di cui al precedente comma, debbono

single particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;

b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

Art. 4.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Il pagamento degli interessi di cui al comma precedente sarà eseguito in titoli.

Art. 4.

Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

E' fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto, deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione dei nuovi catasti.

Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui

Art. 5.

I termini per l'inizio e per la ultimazione dei lavori di trasformazione del terzo residuo, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, decorrono dal giorno del pagamento della indennità dei beni espropriati.

redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che liquida l'indennità ai sensi del precedente articolo 1, con deduzione delle somme già corrisposte per lo stesso titolo.

Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza sono nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.

Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennità di espropriazione indicata nei decreti ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

Art. 6.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 novembre 1922, n. 70.

Art. 7.

Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennità di trasferimento di cui all'articolo 49 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennità, la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

Art. 8.

La facoltà di rettifica delle risultanze catastali previste dall'articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, può essere esercitata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di determinazione delle indennità di espropriazione e riferirsi anche alla estensione dei terreni espropriati.